

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI
DELLE AREE COMUNALI PER L' INSTALLAZIONE
DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE,
DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DEI CIRCHI EQUESTRI.
(Delib. C.C. n° 48/1992)**

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1- Origine e scopo del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento, emanato in esecuzione del disposto del penultimo comma dell' art. 9 della Legge 18.03 '68, n°337, disciplina la concessione delle aree per l' installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento, dei circhi equestri e di ogni altra concessione di suolo pubblico per ogni eventuale manifestazione.

Art. 2- definizione di spettacoli viaggianti.

2.1 Sono considerati “ spettacoli viaggianti” a norma dell' art. 2 della Legge 18. 03.'68, n° 337, le attività spettacolari e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all' aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento permanenti muniti di abilitazione Ministeriale.

2.2 Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente Regolamento gli apparecchi automatici e semi automatici da trattenimento.

Art. 3 - Aree comunali

3.1 Le aree comunali disponibili a tale scopo sono indicate nell' apposito allegato “ A “. Esso verrà aggiornato con periodicità annuale dalla G. M..

3.2 L' inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possono essere concesse anche per altri scopi.

3.3 La concessione delle aree per l' installazione delle attività di cui all' art 1 viene disposta dal Sindaco o suo delegato dal quale dipende il servizio competente.

3.4 le concessioni delle aree si intendono accordate, fatti salvi i diritti di terzi interessati.

3.5 L' Amministrazione Comunale di Bra è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall' occupazione concessa, dal suo uso e funzionamento.

Art.4 – Aree private.

4.1 Qualora aree private e non recintate siano comprese nell' elenco di cui al 1^ c. dell' art. 3 del presente Regolamento sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 5 – Richiamo alle Leggi

5.1 La concessione dell' area non costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, circhi equestri, parco divertimenti, ecc., che rimane disciplinata dall' art. 69 del T.U. della Legge di P.S. 18.06.31, n. 773, degli artt. 122 e seguenti del Regolamento 06.05.40, n. 635 e della Legge 18.03.68, n. 337, fatte salve le disposizioni di cui al D. M. 20.12.28, al T.U. 27. 07. 34, n. 1263, al D.P.R. 20.02.54, n. 320 e dal D. P. R. 24.07.77, n. 616.

ART. 6 – Durata delle manifestazioni.

6.1 Il Sindaco sentita la G.M. e gli uffici competenti, determinerà preventivamente la precisa durata di ogni manifestazione, fatta salva la possibilità di concedere deroga a tutti o parte dei concessionari.

Art. 7 – Divieto di occupare le aree prima della concessione.

7.1 Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi divertimento, ecc., prima di avere ottenuto l' autorizzazione è punito con una sanzione pecuniaria determinata dal Sindaco nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni della Legge, e regolamenti con facoltà, valutate le circostanze, di escludere l' esercente della concessione per un periodo di anni 3 (tre).

ART. 8 – Concessione delle aree.

8.1 La concessione delle aree è subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Regolamento Comunale di Igiene, specie per quello che riguarda:

- a) - l' obbligo di conservare le aree costantemente libere da impaludamenti, inquinamenti e rifiuti di qualunque genere;
- b) - la disponibilità di acqua potabile;
- c) - la dotazione di idonei sistemi di smaltimento dei liquami

8.2 Le manifestazioni che contemplino esposizione e utilizzo di bestiame vivo devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio Veterinario della U.S.S.L.

Art. 9 – Riconsegna delle aree.

9.1 Nessuna modifica od alterazione potrà essere apportata all'area senza preventiva autorizzazione del concedente.

9.2 E' fatto comunque obbligo al concessionario di restituire l' area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

9.3 Ogni modificazione od alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l' attrezzatura.

9.4 Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune provvederà a fare eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell' art. 153 del T . U. della Legge Comunale e Provinciale 04.02.15, n^148, negando ulteriori concessioni, per il periodo di anni 3 (tre) all' inadempiente.

9.5 Le operazioni di nettezza del suolo pubblico comprese quelle di asporto dei rifiuti urbani sono demandate all' Azienda appaltatrice di N.U.R.R. ed addebitare all' utente contestualmente a canone dovuto per il plateatico.

9.6 Il Sindaco potrà imporre una cauzione a garanzia di quanto sopra.

Art. 10 - Revoca delle concessioni

10.1 E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell' area per motivi di sicurezza pubblica, di igiene pubblica, di ordine pubblico o di eventi eccezionali che costringano il Comune a dover disporre dell' area data in concessione per disposizioni delle superiori Autorità (o per abuso da parte del concessionario).

10.2 L' autorizzazione può essere revocata anche quando nello svolgimento dell' attività si verificano o si accertino circostanze tali, che se verificatesi od accertate prima del rilascio della concessione, avrebbero determinato il rifiuto dell' autorizzazione stessa.

10.3 La revoca suddetta quando si verifichi non per cause dell' utente dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate ed in rapporto al mancato uso, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 11 – Decadenza della concessione

11.1 Qualora il concessionario non occupi l' area entro la data fissata nella concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l' area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l' interessato possa avanzare diritti di sorta, purchè il fatto non sia dovuto a motivo grave e tempestivamente portato a conoscenza. In difetto di tale adempimento saranno applicate sanzioni pecuniarie nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge ed esclusione dalle concessioni per un periodo di anni 2 (due).

Art. 12 – Oneri del concessionario.

12.1 Tutte le spese relative al rilascio della concessione, bolli, stampati, ispezione e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Art. 13- Sistemazione delle carovane.

13.1 La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli Agenti Municipali.

13.2 I titolari sono tenuti ad allontanare giornalmente i rifiuti urbani da essi prodotti utilizzando i contenitori appositamente dislocati in loco dal servizio N.U.R.R..

13.3 Per l' allontanamento dei rifiuti gli stessi dovranno usare involucri di plastica onde evitare che i medesimi si possano spandere all' interno dei contenitori.

13.4 E' vietato il cumulo dei rifiuti all' esterno dei contenitori.

13.5 Il costo di tale servizio sarà addebitato all' utente contestualmente al canone per il plateatico e riscosso dalla ditta concessionaria dei servizi.

13.6 La riscossione per il consumo dell' acqua è di competenza dell' Ufficio Economato.

Art.14- Tassa di occupazione di suolo pubblico.

14.1 Il rilascio dell' autorizzazione ad occupare l' area è subordinato alla dimostrazione dell' avvenuto versamento da parte dei singoli concessionari degli importi determinati dal Consiglio Comunale e dettagliatamente previsti. Per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quali anticipati acconti degli oneri tributari riguardanti specificatamente la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, alla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nonchè di quanto disposto all' art. 9 u.c..

Art.15- Imprese di nazionalità straniera.

15.1 Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all' osservanza del presente Regolamento e devono essere in possesso della autorizzazione prevista dall' art. 8 della legge 18.03.68, n ^ 337.

TITOLO II SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 16 - Concessioni delle aree alle singole attività dello spettacolo viaggiante (art. 6 Legge 337/68).

16.1 Per ottenere la concessione di aree per l' installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, feste patronali, ecc., gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo al Sindaco, almeno 60 (sessanta) gg. prima del giorno in cui dovranno iniziare l' attività.

16.2 Non saranno prese in considerazione richieste che perverranno oltre il predetto termine od in modo difforme da quanto stabilito nei successivi artt..

Art. 17 – Domanda

17.1 Nell' istanza in bollo, da presentarsi al Sindaco, corredata dal numero di C.F., debbono essere inoltre indicati:

- a)- generalità complete del richiedente, sua residenza ed eventuale altro recapito;
- b)- periodo per il quale si richiede la concessione;
- c)-precisa denominazione dell' attrazione da installare, risultante dall'autorizzazione ministeriale (o dall' autorizzazione al commercio) e lo specifico contenuto dell' attrazione stessa;
- d)- le precise dimensioni dell' attrazione (lunghezza e larghezza) nel massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto sulla superficie dell' impianto oppure, se maggiore, la superficie complessiva delle pedane perimetrali ed, infine, a parte, le dimensioni della cassa (per le attrazioni di tipo circolare è sufficiente l' indicazione del diametro della massima sporgenza);

e)- dimensione di ingombro della/e carovana/e, dei carri attrezzi ed il loro numero.

17.2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1)-fotocopia dell' autorizzazione di agibilità rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi della Legge n ^ 337/68, o, per i padiglioni dolciari, banchi vari, ecc. fotocopia dell' autorizzazione al commercio valida al momento della presentazione della domanda;
- 2)-fotocopia della licenza annuale di Polizia Amministrativa per l' attrazione gestita;
- 3)-fotocopia del certificato d'origine o collaudo dell' attrazione ivi compresa la dichiarazione che l' impianto elettrico è conforme alla normativa C.E. I.;
- 4)-idonea copertura R.C.T.;
- 5)-solo nel caso di attrazione non ancora contemplata nell' elenco del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, dichiarazione di una organizzazione sindacale di categoria attestante che il titolare ha presentato richiesta agli organi competenti per l' inclusione di detta attrazione in caso di novità;
- 6)- fotografia dell' attrazione in caso di novità.

17.3 Documentazione relativa alla certificazione antimafia.

17.4 La mancata indicazione del numero di C.F. e/o la mancata presentazione di uno degli allegati richiesti, rende nulla la domanda.

Art. 18 – Padiglioni dolciari.

18.1 I padiglioni dolciari, intendendosi per tali gli abituali frequentatori dei parchi divertimenti vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori del parco divertimenti ed inseriti nell' area e/o nelle immediate adiacenze del parco divertimenti stesso.

18.2 Essi soggiacciono a tutte le norme del presente Regolamento in quanto compatibili, ed a quelle del vigente Regolamento Comunale d' Igiene, sentito il servizio I.P. dell' U.S.S.L..

18.3 Non sono compresi nel riconoscimento di cui al presente art. gli abituali frequentatori dei mercati settimanali di Bra.

Art. 19 – Istruttoria delle domande.

19.1 Per ogni concessione dovrà essere presentata apposita domanda.

19.2 Il rilascio delle concessioni viene fatto dal Sindaco, o suo delegato, sentita obbligatoriamente la commissione successivamente indicata, al fine di giungere ad una auspicabile intesa su tutte le questioni che al riguardo possono presentarsi.

19.3 La commissione è composta dal Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente, assistito dal Capo Ufficio Polizia Municipale e Capo Ripartizione Tecnico, o loro delegati, dai membri designati dalle associazioni sindacali o di categoria dello spettacolo viaggiante riconosciute a livello nazionale, di cui uno solo per organizzazione avente diritto al voto in caso di tale necessità e ad un rappresentante del commercio ambulante.

19.4 I componenti di cui sopra saranno convocati dal Sindaco o suo delegato in tempo utile e comunque almeno 45 gg. prima dell' apertura del parco. I lavori della commissione si terranno in seduta aperta; chiunque è libero di seguirli senza diritto alla parola o di interferire, chi non ottempera a tale disposizione sarà allontanato dall' aula.

19.5 Le proposte della commissione saranno validamente adottate a maggioranza dei votanti; a parità dei voti prevale il voto del Presidente; i rappresentanti non in possesso di delega scritta dalla propria associazione non avranno diritto al voto; le eventuali proposte potranno essere tenute in considerazione dalla Commissione.

19.6 Il deliberato della Commissione sarà valido qualunque sia il numero dei partecipanti.

19.7 Per le concessioni non riguardanti parchi tradizionali provvede la G.M..

Art. 20 – Criteri per l' assegnazione delle concessioni.

20.1 L' assegnazione delle concessioni viene fatta dal sindaco sentite le OO.SS. di categoria in base ai seguenti criteri:

- 1)- l' assegnazione costante ai titolari d' attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al successivo art. 21, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- 2)- rotazione dell' assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti;
- 3)- assegnazione “una tantum” ad attrazioni costituenti le “ novità” di cui al successivo art. 23;
- 4)- assegnazione, valutabile per anno, per eventuali esigenze di completamento parco (da effettuarsi per quanto possibile in base alla graduatoria di cui al 2[^] c. dell'art. 21) e per padiglioni d' entrata di cui al successivo art. 24.

20.2 L' assegnazione di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo non costituirà requisito di anzianità di frequenza.

Art.21 – Requisiti.

21.1 Per l' assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- a)- maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione;
- b)- maggiore anzianità di mestiere relativa all' attrazione per cui si fa domanda;
- c)- maggiore anzianità di appartenenza alla categoria;
- d)- novità d' attrazione presentata;
- e)- eventuale residenza nel Comune, nella Provincia, nella Regione. Dopo la scelta delle attrazioni a cui verranno rilasciate le concessioni, la Commissione di cui all' art. 19, 2^o c., stilerà una graduatoria delle Ditte escluse in modo da formare un elenco di mestieri in aspettativa.

21.2 I titolari di tali attrazioni, fermo restando l' obbligo di continuare a presentare regolare istanza in bollo nei successivi anni, saranno i primi ad avere la concessione qualora mancasse un mestiere simile (avente cioè eguale classificazione nell' apposito elenco ministeriale), e ciò al fine di formare e presentare un parco divertimenti organico e funzionale.

Art. 22 – Anzianità di frequenza.

22.1 L'anzianità di frequenza è un connubio inscindibile tra due entità (mestiere più titolare), quindi strettamente personale; essa viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che, la nuova attrazione non superi del 10% le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni simili già concessionarie nel parco elencate nell'allegato "C" e non causi esclusione o danneggiamenti ad altre attrazioni già inserite nello stesso parco divertimenti.

22.2 Per le piccolissime attrazioni è previsto il cambio di mestiere solo nell'ambito dello stesso raggruppamento con le modalità di cui al comma precedente.

22.3 L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza se giustificata da seri e validi motivi e preventivamente notificata al Comune almeno 15 (quindici) gg. prima dell'apertura del parco divertimenti.

22.4 L'inosservanza del precedente dispositivo comporterà l'esclusione dal parco divertimenti per i successivi 2 (due) anni.

22.5 La rinuncia **non giustificata da seri e validi motivi** per due anni consecutivi comporta comunque la perdita dell'anzianità di frequenza.

22.6 Soltanto in caso di decesso, d'invalidità di lavoro o di raggiunti limiti età pensionabile del titolare, l'anzianità di frequenza viene riconosciuta al subentrante inteso come suo familiare convivente e cooperante da almeno 5 (cinque) anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione; in caso di mancanza di uno dei requisiti, la Commissione vaglierà il caso usando un criterio equo, basandosi ed informandosi alle regole del Codice Civile e del Diritto di Famiglia.

Art. 23 – Attrazioni novità.

23.1 In relazione all'area effettivamente disponibile è auspicabile mantenere nel parco divertimenti uno spazio a disposizione delle attrazioni costituenti "novità" intendendo per tali quelle attrazioni che non sono costituite semplicemente da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni.

23.2 In caso di più richiedenti per analoghe attrazioni sarà effettuata una rotazione in rapporto ai requisiti attribuiti ad ogni singolo titolare.

23.3 In assenza di domande riguardanti novità lo spazio disponibile verrà assegnato ad altri richiedenti con normali attrazioni secondo quanto previsto al punto 4 dell'art. 20.

Art. 24 – Padiglioni d'entrata.

24.1 L'Assegnazione delle concessioni per attrazioni denominate "padiglioni d'entrata" definite dall'apposito elenco Ministeriale verrà fatta in relazione all'area disponibile ed alle necessità di organico.

24.2 In caso di più richiedenti per analoga attrazione sarà effettuata una rotazione in rapporto ai requisiti attribuibili ad ogni singolo titolare.

Art. 25 – Inserimento giovanile.

25.1 Il Sindaco, d' intesa con le OO.SS. di categoria, vaglierà e cercherà di favorire, nel limite del ragionevole e del possibile, le domande presentate da persone giovani alle prime esperienze di lavoro autonomo, accordando la preferenza a chi risulti essere senza alternative di lavoro non essendo in possesso di altre autorizzazioni per diverso mestiere.

Art. 26 – Società, Consorzi di attrazionisti, Cooperative.

26.1 Sono riconosciute e vengono accettate le domande relative a Società, Consorzi di attrazionisti, Cooperative, purchè sia allegata alla domanda la fotocopia dell' atto pubblico costitutivo e purchè nella domanda siano contenute la ragione sociale e la denominazione esatta della Società, Consorzio o Cooperativa.

Art. 27 – Invio delle concessioni.

27.1 L' assegnazione o la negazione delle concessioni va inviata agli interessati almeno 30 (trenta) gg. prima dell' inizio della manifestazione.

27.2 L' eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 15 (quindici) gg. prima della manifestazione, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

27.3 Il mancato adempimento nei termini di presentazione della denuncia porterà all' esclusione da ulteriori concessioni per i futuri parchi divertimento fino ad un massimo di 2 (due) anni, quanto sopra verrà stabilito dall' A .C..

27.4 Contro la negata concessione dell' autorizzazione all' impianto è ammesso il ricorso entro e non oltre 15 (quindici) gg. dalla data della notifica.

27.5 L' istanza in bollo dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere precisi e validi motivi per cui si ricorre.

Art. 28 – Divieto di sub-concessione.

28.1 Il titolare dell' attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente ed a installare l' impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

28.2 Ogni operazione o combinazione che, comunque congeniata abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l' immediata revoca della concessione e la perdita dell' anzianità

28.3 E' consentita la sostituzione con altra similare di proprietà di terzi solo allorquando l' impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l' attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall' Amministrazione Comunale.

Art. 29 – Rappresentanza.

29.1 In caso di impossibilità materiale di gestire la propria attrazione il titolare dell' attrazione deve comunicare al Sindaco la causa che gli è di impedimento ad esercitare direttamente l' attività, la durata del periodo della rappresentanza, le generalità e l' indirizzo del rappresentante.

29.2 La comunicazione di cui al comma precedente va effettuata con lettera raccomandata.

29.3 Copia della lettera d' autorizzazione alla rappresentanza deve essere esibita dal rappresentante ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, unitamente all' autorizzazione del rappresentato.

29.4 L' Amministrazione Comunale, valuterà se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza.

29.5 Il rappresentante opera in nome e per conto del titolare dell' autorizzazione.

29.6 Il titolare dell' autorizzazione che non invia la comunicazione di cui al primo Comma del presente articolo e fa' ricorso al rappresentante senza che ne sussista la comprovata necessità, violando lo spirito del presente Regolamento, incorrerà nella immediata revoca della concessione e nella esclusione da ulteriori concessioni per futuri parchi divertimenti per il periodo di due anni.

29.7 Incorrerà nelle sanzioni di cui al comma precedente anche il titolare dell' autorizzazione che esercita direttamente in altro luogo, attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nullasta durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.

Art.30 – Impianto e spianto dei mestieri.

30.1 Nessuna attrazione può essere impiantata nel parco divertimenti dopo il giorno fissato per l' apertura dello stesso, ne spiantata prima del giorno fissato per la sua chiusura, salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi da parte del Sindaco sentite le OO.SS. di categoria.

30.2 I trasgressori incorrono nell' esclusione da ulteriori concessioni per i futuri parchi divertimento per un periodo di due anni. E' fatto altresì divieto di entrare nel Parco con motrici e rimorchi per spiantare il mestiere prima dell' orario di chiusura stabilita per il parco.

Art. 31 – Limitazione dei suoni.

31.1 In tutti i parchi divertimento, l' uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché ogni rumore strettamente indispensabile per il funzionamento dei vari mestieri, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che di volta in volta verranno fissate dalla G.M. (allegato "B") sentite le OO.SS. di categoria.

31.2 I trasgressori saranno puniti per le due infrazioni, con sanzioni pecuniarie nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni della Legge Comunale e Provinciale, mentre alla terza infrazione sarà revocata la concessione in atto e si determinerà l' esclusione per due anni da tutti i parchi divertimento allestiti dal Comune.

Art. 32 – Diritti del Concessionario.

32.1 Il concessionario ha diritto ad essere sistemato nel recinto del Parco Divertimenti o, per i padiglioni dolciari, nelle immediate vicinanze e nella posizione che gli compete in base all'anzianità di frequenza. Il medesimo può fare una richiesta di migioria e richiedere una verifica qualora il suo diritto di anzianità fosse da egli ritenuto non giustificatamene considerato.

Art. 33 – Periodo di franchigia.

33.1 E' vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazione dello spettacolo viaggiante e sarà ostacolato con ogni mezzo la formazione di Parchi Divertimento su aree private per un periodo di almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni parco divertimento tradizionalmente organizzato nel territorio Comunale.

33.2 fanno eccezione le singole attrazioni inserite in manifestazioni particolari delle frazioni o di quartiere che creeranno esclusivamente solo titolo di anzianità nelle singole manifestazioni.

33.3 Il periodo di cui sopra è ridotto a trenta gg. nel caso in cui l'installazione precedente il Parco tradizionale riguardi il circo equestre od uno spettacolo circense.

Art 34 – Concessione delle aree ai Parchi Divertimento. (art.37 Legge 337/68).

34.1 Per ottenere la concessione di aree per l'installazione di parchi divertimento, gli interessati o gli organizzatori di spettacoli viaggianti debitamente autorizzati, dovranno presentare domanda al Sindaco almeno trenta gg. prima della installazione delle attrezzature in competente bollo.

34.2 La domanda, in competente bollo, dovrà contenere le generalità del richiedente e gli estremi dell'Autorizzazione Ministeriale.

34.3 La concessione di aree di cui al presente articolo non può essere fatta in occasione di fiere, feste patronali ecc. e nei due mesi precedenti.

34.4 L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno quindici gg. prima dell'inizio della manifestazione.

34.5 Gli interessati entro dieci gg. dalla ricezione della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione dovranno provvedere al versamento di cui al precedente art. 14.

Titolo III CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI CIRCENSI IN GENERE

Art. 35 – Concessione delle aree ai circhi ed agli spettacoli circensi.

35.1 Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e degli altri spettacoli circensi, gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno due mesi prima del giorno in cui dovranno iniziare l'attività con il versamento

cauzionale di lire 200.000 se di capienza fino a 200 posti a sedere e di lire 500.000 se di capienza superiore.

35.2 Non saranno prese in considerazione e per tanto archiviate quelle domande la cui data di presentazione preceda di oltre dodici mesi la prevista data di inizio dell' attività, e/o richiedano un periodo di agibilità entro il quale situare discrezionalmente il periodo di effettiva permanenza, superiore a trenta gg. e/o a scavalco di due mesi.

35.2 Detta istanza dovrà essere presentata in conformità a quanto previsto al precedente art. 17 comma 1°.

35.3 L' assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno trenta gg. prima dell' inizio della manifestazione.

35.4 L' eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire al Comune entro e non oltre quindici gg. dalla ricezione della comunicazione di assegnazione della concessione salvo casi di forza maggiore debitamente documentata.

35.5 Il mancato adempimento a detto termine porterà, su decisione della G.M., all' incameramento della cauzione ed eventualmente all' esclusione da ulteriori concessioni per il periodo massimo di due anni.

35.6 Le singole concessioni, rilasciate sempre e comunque in conformità a quanto previsto al 2° comma dell' articolo 33 del presente Regolamento, avranno la durata massima di quindici gg. salvo proroga, la quale potrà essere concessa a seguito di istanza motivata dal concessionario da presentarsi prima della scadenza della concessione, purchè non siano violate le disposizioni del successivo art. 36.

Art. 36 – Criteri per l' assegnazione delle concessioni e periodi di franchigia.

36.1 Se è già stata rilasciata una concessione ad uno spettacolo appartenente alla categoria dei circhi equestri, non ne potrà essere rilasciata una seconda ad un altro spettacolo della stessa categoria per il periodo decorrente dal 30° giorno precedente quello della data di inizio degli spettacoli del primo circo al 30° giorno seguente.

36.1 Analogo criterio verrà adottato per quanto riguarda il periodo di franchigia che dovrà essere osservato per l' installazione di due spettacoli appartenenti alla categoria degli altri spettacoli circensi (arene acrobatiche, safari, ecc.).

36.2 In caso di più richiedenti per dette concessioni che ricadrebbero in uno dei periodi di franchigia di cui ai precedenti commi, l' assegnazione sarà accordata al richiedente che avrà presentato per primo la relativa domanda.

36.2 Ai fini del rispetto di quanto previsto nel presente articolo anche per le occupazioni di suolo privato, del demanio e del demanio comunale dovrà essere presentata domanda al Sindaco alla quale dovrà essere allegata la relativa autorizzazione del proprietario dell' area interessata

Art. 37 – Obblighi e condizioni.

37.1 le concessioni in parola sono subordinate all' osservanza dei seguenti obblighi e condizioni di parte del concessionario:

- 1) divieto assoluto di sub-concessione, salvo autorizzazione del Comune, sentito il parere dell' Ente Nazionale Circhi;
- 2) l' uso di altoparlanti e amplificatori è consentito a basso volume e solo all' interno del circo e dello spettacolo circense;
- 3) l' attività serale potrà essere autorizzata secondo le prescrizioni dell' autorità di P.S.;
- 4) il Comune declina ogni responsabilità in caso di danni verso terzi, diritti e ragioni degli stessi;
- 5) i beneficiari della concessione dovranno produrre idonea copertura assicurativa R.C.T. e Incendio;
- 6) il concessionario entro dieci gg.dalla ricezione della comunicazione di assegnazione dell' autorizzazione dovrà provvedere al versamento dell' importo di cui al precedente art. 35;
- 7) il concessionario prima dell' insediamento della propria attrazione, deve presentare alla Società appaltatrice N.U.R.R. richiesta del servizio, da compilarsi su apposito modulo fornito dall' Azienda stessa, sulla base di detta richiesta l' Azienda impone immediatamente al concessionario il pagamento degli importi relativi alla Tassa di N.U.R.R. e di plateatico;
- 8) il concessionario dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza e per quanto compatibili quelle relative al vigente regolamento igienico del Comune ed ottenere l' agibilità della apposita Commissione Provinciale.

37.2 Il Comune subordina comunque il rilascio del permesso di occupazione del suolo pubblico all' esibizione della ricevuta attestante l' avvenuto pagamento all' Azienda delle tariffe in questione nonché delle ricevute comprovanti l' avvenuto pagamento dell' imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

37.3 Il concessionario risponderà di eventuali danni al patrimonio pubblico.

37.8 L' Amministrazione Comunale terrà a disposizione il versamento cauzionale di cui al primo comma dell' articolo 35 e sarà restituito subito dopo lo sgombero del suolo avuto in concessione sempre che siano state scrupolosamente rispettate le condizioni e gli obblighi stabiliti, in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

37.9 Eventuali inadempienze da parte dei circhi saranno segnalate all' Ente Nazionale Circhi.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 38 – Sanzioni.

38.1 Le inadempienze alle norme del presente Regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale in conformità al disposto della Legge 689/81; per quelle che rivestono particolari gravità, sarà inoltre applicata la revoca della concessione e l' esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

Art. 39 – Richiami.

39.1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18.3.68, n° 337, del T.U. delle Leggi di P.S. e

relativo Regolamento di esecuzione nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento, nonché la normativa di prevenzione incendi, la tutela dei diritti d' autore, di osservanza di particolari discipline previste dal Codice Civile o di altre leggi normali e tributarie, agli usi e consuetudini locali.

ALLEGATI

ALLEGATO "A"

Ai sensi dell' art. 3 del Regolamento per la concessione delle aree comunali destinate all' installazione dello spettacolo viaggiante, si indicano le aree utilizzabili:

- 1°) – Piazza XX Settembre;
- 2°) – Piazza della Rocca (successivamente denominata Piazza Spreitenbach);
- 3°) – Piazza Giolitti;
- 4°) – Piazza Carlo Alberto;
- 5°) – Piazza d' Armi;
- 6°) – tutte le piazze e le aree delle frazioni, recinti e località, di proprietà del Comune o grandi servitù di uso pubblico.

ALLEGATO "B"

In tutti i parchi divertimenti l' uso di apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per le diffusioni di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle seguenti ore:

- a) - periodo invernale - dal 1° Ottobre al 1° Maggio
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,00 alle ore 22,00
- b) - periodo estivo - dal 2 Maggio al 30 Settembre
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,00 alle ore 23,00

In base al vigente Regolamento di Polizia Urbana il volume del diffusore non deve comunque arrecare, anche nelle ore in cui è consentito l' uso, eccessivo disturbo ai cittadini abitanti nelle piazze e nelle vie vicine

ALLEGATO "C"

Ai fini delle applicazioni delle presenti norme le attrazioni si intendono così ripartite:

- a)- Grandi attrazioni
Ottovolante, autopiste, autodromi (o scooter), go-karts e simili,
- b)- Medie attrazioni per adulti
gabbie volanti, ruota panoramica, globo e muro della morte, treno fantasma, rotor, micropista, giostra aerea, giostre varie per adulti ed attrazioni similari;

c)- Padiglioni d' Entrata

presentazioni di fenomeni viventi, spettacoli di animali addestrati e di arte varia, labirinti a cristalli e con specchi umoristici, illusioni ottiche, e tutti i padiglioni nei quali lo spettatore non prende parte attiva allo spettacolo, ma vi assiste;

d) – Giostre per Bambini

giostre non superiori a metri 10 di diametro, trenino lillipuziano, autopista, rodeo, mini-karts, mini-scooters, e simili;

e) – Rotonde a premio

f) – Tiri a segno

g) – Banchi di torrone e Dolciumi vari

h) – Piccoli mestieri

pugnometro, pianta chiodi, cinemacchinetta, oroscopi, ecc.